

In conclusione, deve essere, quindi, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato MORICI Gian Joseph, in ordine ai fatti a lui ascritti.

Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicarsi nei suoi confronti, potranno concedersi al MORICI le circostanze attenuanti generiche, allo scopo di valorizzare le finalità di sensibilizzazione alle tematiche della legalità e della tutela del territorio, che lo stesso imputato ha dichiarato aver animato il suo scritto. Tali circostanze potranno, nel giudizio di bilanciamento, essere considerate equivalenti alla contestata

10



aggravante.

La pena che si stima equo applicare in ragione dell'intrinseca gravità del fatto accertato è, quindi, quella di euro 500.00 di multa.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'incensuratezza dell'imputato consente di effettuare, in termini positivi, la prognosi in ordine al fatto che lo stesso si asterrà in futuro dal reiterare le medesime condotte ed a concedere allo stesso, di conseguenza, il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, nei termini ed alle condizioni di cui agli artt. 163 e ss. c.p.

La considerazione del danno alla reputazione che è evidentemente derivato al Campanella dalla diffusione pubblica dei contenuti diffamatori dell'articolo scritto da MORICI, anche in relazione alle difficoltà che le insinuazioni in esso contenute hanno provocato al primo, nella gestione dei suoi rapporti lavorativi, giustifica il diritto della parte civile ad ottenere dall'imputato il risarcimento di tali danni di tipo evidentemente non patrimoniale e, quindi, liquidabili anche nella presente sede penale, in base a criteri equitativi, nella misura che si ritiene di determinare in euro 30.000,00.

L'imputato andrà, pertanto, condannato al pagamento, in favore della parte civile della suddetta somma, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'accertamento del reato commesso dal primo, oltre agli interessi che su tale somma di denaro matureranno dalla data della presente decisione fino al saldo.

Segue per legge la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente processo che, in ragione delle attività espletate e dalla complessità della causa, alla luce della nota depositata dal difensore della parte civile, possono liquidarsi in euro 2.000,00, oltre I.V.A. C.P.A., come per legge.

Alla luce del disposto dell'art. 9 della Legge n. 47/48 dovrà anche ordinarsi la pubblicazione della presente sentenza, una volta divenuta definitiva, sul settimanale Grandangolo a cura e spese dell'imputato.

P.Q.M.

Visti gli articoli di legge in epigrafe, 62 *bis* e 69 c.p., 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

MORICI Gian Joseph colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo

CONDANNA

alla pena di euro 500.00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.